

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 21-11139/2012

**OGGETTO: COMUNE DI GIVOLETTO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 27 DEL 06/12/2011 - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Givoletto, con deliberazione C.C. n. 27 del 06/12/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); (*Prat. n. 011/2012*)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 27/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica della destinazione urbanistica dell'area residenziale "Ra5" sita nel Centro Storico in area a servizi "S15-4", destinata a parcheggio pubblico;
- individuazione nella cartografia di Piano dell'area produttiva "Pb1", già classificata tra le aree residenziali "Rb1":
- nuova perimetrazione cartografica della fascia di rispetto cimiteriale, in coerenza al P.R.G.C. approvato e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 23/10/2003;
- nuova individuazione delle aree residenziali consolidate "Rbp" site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "Parco della Mandria", ove sono previsti nuovi interventi di completamento, disciplinati dall'art. 9 lettera f) delle Norme di Attuazione che ammettono, tra gli altri tipi di intervento, "nuovi edifici in lotti residui";
- il trasferimento di volumetria generate dalle aree a servizi pubblici espressamente vincolate e da realizzare nelle aree "Rb" (Residenziale consolidata), "Rc" (Residenziale di completamento) e "RT" (Residenziale e terziaria di completamento). "Tali volumetrie potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi sempre nell'osservanza dei limiti di densità fondiaria riportata sulle schede di zona.";
- introduzione all'art. 11 delle Norme di Attuazione del nuovo comma 6 *"Le aree a servizi pubblici espressamente vincolate potranno utilizzare uno o l'altro dei seguenti parametri urbanistici: indice territoriale residenziale: 0.35 mc/mq. Le aree di atterraggio di tali volumetrie e superfici sono quelle classificate dal piano con le sigle Rb [residenziali consolidate] - "Rc" [residenziali di completamento] - "RT" [residenziali e terziarie di completamento]. Le volumetrie residenziali potranno essere utilizzate sia su edifici esistenti che su lotti liberi, in entrambe i casi non si potrà superare la densità fondiaria max riportata sulla scheda di zona."*;
- diffuse modifiche normative, in particolare relative alla modalità di calcolo della superficie utile lorda, sui tipi di intervento ammessi, regolamentazione di serre e impianti solari termici e fotovoltaici, correzione di alcuni riferimenti della vigente normativa del Piano d'Area del "Parco della Mandria" (L.R. 54/1978 e D.C.R. 620-3606/2000);
- il conseguente adeguamento cartografico delle tavole di Piano, con l'introduzione delle previsioni

sopra descritte;

rilevato altresì che, in relazione al procedimento di valutazione di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (VAS) e alla D.G.R. n. 12-8931/2008, la "*Relazione illustrativa*" reca le motivazioni di esclusione dal processo di valutazione della Variante adottata;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Givoletto con deliberazione C.C. 27 del 06/12/2011, le seguenti **osservazioni**:

- a) sulla base degli atti adottati e trasmessi, si rileva che l'impostazione complessiva della Variante adottata tende a sminuire la rilevante portata delle modifiche previste, ritenute semplici "*correzioni*" al P.R.G.C. vigente: si ritiene necessario modificare la "*Relazione illustrativa*", evidenziando in modo inequivoco i contenuti puntuali, esplicitandone la portata e le ricadute "parziali" sull'impianto complessivo del Piano vigente, in coerenza al dettato normativo stabilito dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- b) in relazione al trasferimento di volumetria generata dalle aree a servizi pubblici espressamente vincolate e da realizzare nelle aree "Rb" (Residenziale consolidata), "Rc" (Residenziale di completamento) e "RT" (Residenziale e terziaria di completamento), si constata che non viene dimostrato quali siano le aree a servizi che possono generare capacità insediativa e se la stessa sia già compresa nella Capacità Insediativa Residenziale (CIR) del PRGC vigente; si evidenzia che la popolazione residente al 31/12/2010 è pari a 3.509 abitanti: tale dato costituisce il potenziale superamento della CIR del PRGC vigente, che nella "*Relazione illustrativa*" (pag. 9) ammonta a 3.729 abitanti, comprensive di 500 abitanti "*saltuari, turismo, altro*"; detraendo da 3.729 i 500 abitanti "saltuari" si ottiene un dato di (3.229 ab.) inferiore ai 3.509 abitanti residenti al 31/12/2010. Tale dinamica determina una condizione di oggettiva impraticabilità per qualunque minimo aumento di nuovi abitanti teorici insediabili: tale condizione non può essere conseguita con il ricorso ad una Variante Parziale, perché supera i minimi stabiliti dai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- c) il Comune di Givoletto è interessato dalla presenza di aziende assoggettate al D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001 (disciplina "*Seveso*"); la Variante adottata non esplicita alcun riferimento circa la sussistenza dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12

ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini temporali stabiliti dalle Norme di Attuazione, in scadenza il 28 aprile 2012: decorsi tali termini, il Comune non potrà adottare revisioni generali al P.R.G.C., varianti strutturali o varianti parziali i cui contenuti si pongano in contrasto con la disciplina vigente in materia di aziende a rischio (RIR);

- d) non risulta adeguatamente documentata e giustificata la "correzione" del perimetro di vincolo cimiteriale: si rammenta che il ricorso all'adozione di una Variante parziale ai sensi del comma 7 della L.R. 56/77 non può incidere su vincoli nazionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela della salute, stabilite dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'art. 28 della legge 01 agosto 2002, n. 166. Si consiglia di integrare gli atti della Variante in sede di approvazione definitiva con adeguati riferimenti normativi e procedurali riconducibili ad una puntuale applicazione dell'art. 28 della legge 166/2002;
- e) in merito agli interventi previsti all'interno delle aree site all'interno delle aree di pre-parco del vigente Piano d'Area del "*Parco della Mandria*", si segnala il mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, che nel caso specifico interessa aree a Parco regionale, che prevede la consultazione obbligatoria dei soggetti con competenza ambientale e di tutela paesaggistica, quali i competenti settori della Regione, la Provincia, l'Arpa Piemonte, l'Ente Parco e la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nella fase di verifica di assoggettabilità;
- f) in relazione alla prevista integrazione all'art. 17 delle N.T.A. in materia energetica e circa la localizzazione e realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici, si rammenta che l'art. 30, comma 1, delle N.d.A. del PTC2 approvato, prevede che per quanto riguarda l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, l'applicazione del D.M. 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*"; si ritiene, pertanto, indispensabile ricondurre la prevista integrazione dell'art. 17 delle N.T.A. alle richiamate disposizioni di legge in materia;
- g) alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- h) a titolo di apporto collaborativo, considerato che con separato provvedimento della Giunta Provinciale viene dichiarata l'incompatibilità della Variante con il P.T.C. vigente, si richiama quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1077: "*Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.*": si suggerisce di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza del Comune, sulla base delle alternative procedurali previste dalla richiamata norma;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la incompatibilità della Variante in oggetto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Givoletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 28 marzo 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
F.to in originale